

PROT.N.183/18/U

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

GARAN. 6943339

PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI REPERIMENTO, SELEZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO CON LAVORATORI INQUADRATI NEL CCNL Utilitalia (prima Federeambiente) AD OGGETTO

CIG 732539967C – CPV 79620000-6

QUESITO N. 31

Inseriamo 4 quesiti simili con unica risposta

31.1) Disciplinare CRITERIO 3 offerta tecnica: rispetto ai 3 punti attribuiti alla OHSAS 18002:2008, segnaliamo che seppur vero che tale certificazione è tra quelle valutabili, precisiamo che ad oggi è noto che solo un'Agenzia per il lavoro possiede tale certificazione, pertanto la predetta partirebbe inevitabilmente con 3/6 punti in più rispetto a tutti gli altri concorrenti a gara, ponendo in essere pertanto una violazione della par condicio, poiché le restanti Agenzie partirebbero nella valutazione con un gap di 3/6 punti in meno nel progetto tecnico.

Chiediamo pertanto di stralciare la richiesta attribuzione o di fornire il medesimo punteggio al possesso, da parte dei concorrenti, dell'adozione di procedure in linea con le linee guida UNI-INAIL.

31.2) In merito all'art. 17.1 del disciplinare, sub-criterio 3.2, che premia con l'attribuzione di 6 punti il possesso della certificazione OHSAS 18002:2008 sulla gestione della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, si evidenzia che la stessa non ha valenza qualificativa per le Agenzie di somministrazione lavoro ed inoltre non è pertinente con l'oggetto dell'appalto, posto che, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 81/15, non spetta all'Agenzia per il Lavoro, ma all'utilizzatore, che compete la gestione della sicurezza dei lavoratori somministrati sul luogo di lavoro, esattamente come avviene per i propri dipendenti diretti.

Si ricorda, viceversa, che le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di individuare criteri di valutazione pertinenti "alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto" (art. 95, comma 6, d.lgs. 50/2016; indicazioni confermate anche dalle Linea Guida ANAC nr. 2/2016) oltre che idonei ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti.

In ultimo, si evidenzia (ad ulteriore dimostrazione della non pertinenza della certificazione OHSAS 18002:2008 con il servizio di somministrazione) che una sola Agenzia per il Lavoro in tutto il territorio nazionale possiede tale certificazione. L'introduzione del requisito premiale di cui al subcriterio 3.2 del disciplinare, pertanto, restringe altresì indebitamente la concorrenza e viola per l'effetto la parità di trattamento.

Si chiede per l'effetto di voler espungere il predetto subcriterio 3.2 dagli atti di gara, in quanto contrario ai summenzionati principi generali, nonché all'art. 95 del d.lgs. 50/2016 ed alle Linee Guida n. 2/2016, e di volerne proporzionalmente ridistribuire il punteggio (6 punti) sugli altri sub-criteri individuati da Codesto Ente per la valutazione delle offerte

31.3) Sugli Standard certificati - sub-criterio di aggiudicazione 3.2 – certificazione OHSAS. In merito al sub-criterio di aggiudicazione 3.2 dell'offerta tecnica, che prevede l'attribuzione di un punteggio di n. 3 o 0 punti a seconda del possesso o della Certificazione OHSAS 18002:2008, si

REASPA Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Società con Socio Unico RetiAmbiente S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RetiAmbiente S.p.A.

Località Le Morelline due snc - 57016 - Rosignano Solvay (LI)

Tel. 0586 76511 - Fax 0586 765128 - P.IVA 01098200494 - reaspa@pec.it

richiede: - di rivedere tale criterio in quanto si segnala che nel servizio di somministrazione di lavoro – a differenza dell'appalto – l'eventuale possesso della certificazione OHSAS 18002 non può portare alcun vantaggio all'Ente utilizzatore, vista la normativa vigente inderogabile; - in subordine, in virtù di quanto sopra, di attribuire punteggio pari a 3 punti anche in presenza di dichiarazione con descrizione del un processo interno aziendale adottato nel rispetto della normativa OHSAS.

31.4) DISCIPLINARE ART. 19 SUB CRITERIO 3.2: L'art. 17 del Disciplinare di Gara, Sub Criterio 3.2, prevede la premialità per quanto riguarda il seguente item: "CERTIFICAZIONE OSHAS 18002:2008", garantendo un punteggio attribuibile pari a 3 punti, incrementati e quindi raddoppiati nel caso in cui anche le filiali che gestiranno il contratto siano in possesso delle medesime certificazioni. Si chiede conferma che la gradualità di attribuzione del punteggio massimo di 6 punti avverrà, da parte della Commissione di gara, valutando anche la presenza di un sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori adottato dall'impresa partecipante in conformità alle norme OSHAS 18000. Detto sistema sarà attestato non dall'Ente Certificatore OSHAS ma dalla società di consulenza sulla sicurezza che ha implementato per la scrivente detto processo. Ed infatti tale sistema permette di garantire, alla stessa stregua della certificazione OSHAS 18000, un adeguato controllo riguardo alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori stessi oltre al rispetto delle norme vigenti in materia.

Conferma di quanto assunto è contenuta all'art. 95, nuovo comma 6 lett. a), che nell'indicare alle Stazioni Appaltanti gli indici di premialità da tenere in considerazione in sede di gara, prevede: "la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni".

RISPOSTA: ERRATA CORRIGE: La Certificazione indicata come OHSAS 18002:2008 deve essere intesa come 18001:2007.

CHIARIMENTO: Relativamente ad essa si rileva che può essere acquisita da qualunque operatore economico e che il fatto che uno o più operatori interessati all'affidamento ne siano privi, non può essere motivo di modifica della lex specialis di gara. Ciò che rileva, in termini di concreta diffusione della caratteristica valutabile, non è quali e quanti operatori ne siano in possesso, ma se vi siano e quali siano le reali e concrete possibilità di svilupparla (possibilità che, riguardo alla certificazione in commento, appaiono universali). La Committente ignora quali siano gli operatori privi o in possesso di tale certificazione, saranno valutati in gara sulla base delle attestazioni e documentazione che saranno presentate dai concorrenti.

Quanto alla possibile equivalenza, considerato che il criterio premiante è stato introdotto per garantire riguardo alla tutela dei lavoratori i livelli massimi reperibili sul mercato, e considerato altresì che nello specifico settore cui afferisce il contratto da affidare tali standard possono essere garantiti anche tramite procedure analoghe ancorché diverse da quelle certificate ai sensi della OHSAS 18001:2007, si conferma che in ossequio ai principi di equivalenza e del *favor participationis*, il medesimo beneficio in termini di punteggio attribuibile, sarà riconosciuto tanto ai concorrenti in possesso della certificazione OHSAS 18002:2008 quanto a quelli in grado di documentare e comprovare in modo univoco e verificabile che le loro procedure sono conformi rispetto ai parametri imposti dalle linee guida Uni-Inail. Con riserva per la Committente di effettuare ogni idonea verifica specialmente sull'aggiudicatario.